

Ruoli, funzioni e responsabilità

Il Preposto nei cantieri edili



A.S.L.E

Premessa

L'importanza di promuovere costantemente la cultura della sicurezza nel settore edile è un impegno che coinvolge direttamente le imprese ed ogni soggetto operativo sui cantieri. In questo scenario è particolarmente importante definire con chiarezza ruoli, funzioni e responsabilità. Non a caso ASLE, Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori Edili - Milano e Lodi, nata da un accordo fra le parti sociali ASSIMPREDIL e OOSS Fineal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, prosegue senza soste la propria attività informativa e di divulgazione tramite strumenti editoriali mirati a fare chiarezza proprio sulle figure che partecipano alla sicurezza in cantiere. In tal senso, il "Preposto" costituisce uno dei soggetti essenziali e allo stesso tempo meno definiti dal punto di vista legislativo e normativo. Questa pubblicazione desidera quindi fare il punto su cosa si intende per preposto e mostrare, anche tramite un adeguato apporto di riferimenti alla giurisprudenza, come esso sia invece precisamente definibile. Da alcuni anni, infatti, la giurisprudenza, attraverso le sentenze della Suprema Corte, sta tentando di chiarire alcuni dubbi sul preposto, che non riguardano tanto l'area della disamina giuridica del soggetto, quanto soprattutto la gestione della sicurezza quotidiana in cantiere. Il presente quaderno, organizzato come utile memorandum per chiunque si occupi di edilizia, ha la finalità di puntualizzare gli aspetti che riguardano le competenze e le responsabilità di un vero e proprio protagonista della sicurezza in cantiere.

**Potete contattarci visitando il sito www.asle.it
o telefonando al Numero Verde:**



INDICE

CHI É IL PREPOSTO	pag. 6
- Il Preposto: un protagonista della sicurezza	pag. 8

L'ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	pag. 10
- Quando il Preposto è un lavoratore	pag. 12
- Quando il Preposto è un assistente o un caposquadra	pag. 14

COSA DEVE FARE IL PREPOSTO	pag. 16
- Responsabilità ed azioni del Preposto	pag. 18
- Eventuali compiti interaziendali del Preposto	pag. 20
- Le tue note: spazio per appunti e note	pag. 22



La qualifica di preposto non si basa su formali indicazioni giuridiche, di legge, ma scaturisce dalle mansioni effettivamente svolte nell'impresa e sul cantiere. Il preposto è il soggetto che assume una posizione di preminenza, di controllo ed ordine, in merito alla sicurezza in cantiere.



**CHI È
IL
PREPOSTO**

Il Preposto: un protag

Il preposto è chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto agli altri lavoratori, tanto da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire e sulle norme di sicurezza da osservare.

Secondo le norme in vigore, il conferimento della qualifica di preposto non richiede quindi particolari procedure formali o giuridiche, ma si basa sulle mansioni effettivamente svolte nell'impresa e sul cantiere.

Il preposto è chi possiede "di fatto" l'autorità per dare ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire, per questo deve essere, lui stesso prima di tutti gli altri, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle misure di sicurezza, nonché al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.

La legge sollecita inoltre attenzioni che vanno al di là di un generico impegno: l'attenzione ai temi della salute e della sicurezza deve essere continua affinché non si verifichino infortuni, deve essere finalizzata alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, quindi non può risolversi solo nel fornire i presidi antinfortunistici e in un generico invito a servirsene.

I preposti sono tenuti ad applicare concretamente le istruzioni che, in materia di sicurezza, vengono impartite dal datore di lavoro e/o dai dirigenti, con una costante ope-

onista della sicurezza

ra di verifica e sollecitazione nei confronti dei lavoratori affinché siano attuate tutte le attenzioni idonee a promuovere una tangibile cultura della sicurezza in cantiere.

“Se necessario devono anche attivare sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguano alle disposizioni di sicurezza” (Cassazione Penale Sez.III - Sentenza n.11406 del 7/10/1999).

Se è vero quindi che non esiste una norma specifica che identifichi chi è il preposto e quali siano precisamente le sue funzioni, è altrettanto vero che la giurisprudenza, nel tentativo di definire questo importante ruolo, si è espressa con sufficiente chiarezza:

“Colui che sovrintende alle attività cui siano addetti lavoratori subordinati, anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche” (Cass. Sez.IV 23/07/97).

Non esistono perciò formali qualificazioni che indicano e definiscono la figura del preposto, **ma risulta chiaro e inequivocabile che alla base del suo ruolo sta il fatto di essere “effettivamente” il coordinatore di altri lavoratori.** Ciò pone il preposto assimilabile generalmente alla figura del caposquadra, nella posizione di dover gestire anche la sicurezza sul luogo di lavoro.

***La responsabilità del preposto è
uno “stato di fatto” conseguente
al ruolo e funzioni che il soggetto
assume e svolge in cantiere.***



L'ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

- **quando è un lavoratore**
- **quando è un assistente
o un caposquadra**

... quando è un lavoratore

Nel caso di lavoratori, esperti o inesperti, l'assunzione di responsabilità, e quindi il ruolo di preposto, scaturisce dal fatto che questo lavoratore impartisce direttive ed ordini ad altri lavoratori. E' la sua autorevolezza nei confronti dei lavoratori (riconosciuta dagli stessi) che, di fatto, lo fa diventare "preposto".

Secondo la giurisprudenza, quindi, anche un semplice lavoratore edile può assumere il ruolo di preposto di fatto, basta che esistano le condizioni sopra riportate. In tal senso esistono precise sentenze in materia:

"...non si nega che un lavoratore possa assumere il volto di preposto, anche se inesperto, ancorché quella qualità gli venga riconosciuta di fatto, nel dare direttive e impartire ordini, dagli operai sui quali viene esercitata" (Cass. Penale sez.IV - sentenza n.952 del 05/02/97).

Questa sentenza è particolarmente interessante, in quanto sottolinea che sono proprio i lavoratori stessi a riconoscere ad uno di loro il ruolo di "capo" e quindi di preposto.

Un elemento ribadito anche da una seconda sentenza in materia:

"Il lavoratore può volontariamente assumere le attribuzioni proprie del datore di lavoro in materia antinfortunistica nel momento in cui sia investito di una posizione di supremazia, nota anche ai lavoratori, e dunque logicamente compatibile, per questi ultimi, con quella volontaria assunzione" (Cass. 28/09/93).

tore

Allo stesso tempo però, sempre la giurisprudenza si esprime per evitare una possibile ambiguità sul tema della specializzazione. Infatti non può essere considerato preposto un lavoratore per il solo fatto di essere più esperto di altri in determinati compiti

"...quest'operaio, nel momento in cui esegue il lavoro in cui è esperto, è pur sempre un lavoratore, che, per quanto dotato di autonomia, deve essere seguito da qualcuno che abbia poteri di supremazia tali da richiamarlo al rispetto delle norme antinfortunistiche" (Cass. 05/01/99).

Appare inoltre evidente che, in ogni caso, quando la qualità di preposto viene di fatto assunta da un lavoratore non viene però meno la responsabilità del datore di lavoro e di eventuali dirigenti, che hanno il compito di curare gli aspetti inerenti la sicurezza.



...quando è un assistente

Il ruolo di preposto può avere diverse estensioni di attribuzioni e competenze: da caposquadra ad assistente dell'impresa. Le funzioni e quindi le responsabilità del soggetto in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, nascono sempre dalla sua posizione effettiva e non da specifici incarichi. La funzione di gestione della produzione in cantiere non è scindibile da quella di gestore della sicurezza.

La figura e il ruolo del preposto sono direttamente collegati ad uno dei principali aspetti di responsabilità in tema di sicurezza in cantiere: l'obbligo del datore di lavoro di creare le condizioni oggettive per favorire la sicurezza, quindi il suo impegno non può risolversi nella sola messa a disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito ai lavoratori a servirsene. L'impegno del datore di lavoro deve essere completato da una puntuale opera di supervisione e controllo, nella quale è affiancato proprio sul cantiere dal preposto. Non darebbe quindi adempimento al proprio obbligo di sicurezza il datore di lavoro che non prevedesse, nella organizzazione del lavoro sul cantiere, un numero sufficiente di responsabili cui affidare il compito di tradurre in azioni le sue decisioni, la valutazione dei rischi e tutto ciò che ne consegue, e di controllare che i dipendenti adeguino il loro comportamento alle decisioni tecnico/organizzative prese.

Questa fondamentale assunzione di responsabilità, è col-

nte o un caposquadra

legata direttamente a due specifiche sentenze con le quali la giurisprudenza chiarisce altrettanti aspetti fondamentali sul ruolo del preposto:

"Il preposto risponde per le violazioni delle norme antinfortunistiche a prescindere dall'aver ricevuto un'apposita delega da parte del datore di lavoro. Non è accettabile che un capocantiere, presente sul luogo di lavoro, non possa rispondere dell'omissione di far svolgere il lavoro nelle condizioni di sicurezza suggerite dalla prudenza o dalla diligenza, solo perché non risultino essergli state delegate funzioni relative alla sicurezza del lavoro" (Cass. Penale sez. IV - sentenza n. 3364 del 17/03/98).

E poi: *"In caso di infortunio al lavoratore per omessa applicazione delle norme di sicurezza, l'affermazione di responsabilità del caposquadra non si fonda sul presupposto del riconoscimento della piena efficacia della delega che gli sarebbe stata conferita dal datore di lavoro, bensì sul ruolo effettivo di caposquadra" (Cass. Penale sez. IV - Sentenza n. 566 del 18/01/2000).*



***Gestire la sicurezza in cantiere
significa essenzialmente
assumere l'onere di tradurre in
azioni concrete le decisioni prese
dal datore di lavoro e quindi
attuarle nelle proprie effettive
attribuzioni e competenze.***



**COSA DEVE
FARE
IL PREPOSTO**

Responsabilità ed azio

Il preposto deve svolgere un costante e specifico controllo sul comportamento dei lavoratori e sul rispetto, da parte degli stessi, delle norme e delle disposizioni organizzativo/tecniche decise dall'azienda.

Sulla scorta di quanto esposto in questo quaderno informativo, appare meglio definito il profilo e il ruolo del preposto. Nell'ambito della propria area funzionale, il preposto è sì privo di potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, ma svolge però fondamentali e imprescindibili compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari.

- E' responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro per il concreto svolgimento dell'attività;
- informa i lavoratori dei rischi cui sono soggetti;
- vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali;
- verifica se nelle fasi di produzione si presentino rischi imprevisi e prende opportune cautele;
- attua il piano di manutenzione delle macchine e predisponde verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza. Questi ambiti di attività e responsabilità sono ribaditi da specifiche pronunce della giurisprudenza, che rendono ancora più precisi alcuni aspetti attuativi dell'impegno del preposto:

ni del “preposto”

“Grava sul preposto, nell’alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari e delle attrezzature alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa siano pericolosi per il lavoratore che li usa” (Cass. 27/01/99).

Altrettanto importante l’assunzione di responsabilità in quella che viene definita **“inerzia colposa”**:

“I preposto che rimane colpevolmente inerte di fronte ad una situazione concernente il mancato utilizzo del DPI da parte di un lavoratore, poi infortunatosi, e di altri operai, omettendo da un lato la pretesa d’uso e dall’altro la doverosa segnalazione al datore di lavoro, è imputato di responsabilità colposa” (Cass. Penale sez.III Sentenza del 29/05/200).

Il controllo del preposto è strategico anche in tutte le condizioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisorie. Ad esempio **il datore di lavoro ha l’obbligo di fare seguire il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi sotto la diretta sorveglianza del preposto. In caso di mancanza operativa del preposto, di un eventuale evento lesivo ne risponde direttamente il datore di lavoro.**

Eventuali compiti inter

A cura di CPT Milano - Lodi - Monza e Brianza

Come abbiamo fin qui visto, la figura del preposto trova la sua naturale collocazione e definizione all'interno della propria organizzazione aziendale, dove può svolgere (nell'ambito delle "rispettive attribuzioni e competenze") i compiti di controllo e sorveglianza della corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché di segnalazione ai vertici aziendali ed al servizio di prevenzione e protezione di eventuali difformità o nuovi rischi riscontrati.

Nel settore delle costruzioni può capitare che alla figura del preposto aziendale (soprattutto se di alto profilo organizzativo, ad esempio quello di capocantiere) vengano assegnati anche compiti per così dire interaziendali, che interessano cioè più organizzazioni aziendali e/o lavoratori autonomi che operano nella stessa unità produttiva.


È impossibile definire a priori quale sia l'area di azione di questa figura, per lo svolgimento dei compiti di referente rispetto ai preposti di altre imprese, in quanto la relativa disciplina troverà esatta definizione nei documenti dello specifico cantiere ed in particolare:

- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC): in quanto l'art. 12, comma 1 lettera r, D.Lgs. 494/96 prevede come contenuto obbligatorio del piano stesso le "disposizioni per dare attuazione" alla "organizzazione tra datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione... nonché la reciproca informazione". È auspicabile che per dare attuazione a quanto sopra, il PSC richieda proprio la definizione di siffatto ruolo.
- Rapporti contrattuali intercorrenti fra le varie imprese: per la funzionale gestione del cantiere è auspicabile che i contratti contengano anche indicazioni sui ruoli dei referenti per la gestione delle interazioni fra preposti delle diverse imprese.

aziendali del preposto

È fondamentale quindi comprendere come l'approccio interpretativo alla figura di "preposto", di matrice tutta aziendale e definita dalle norme di igiene e sicurezza, non coincida sempre e automaticamente con la definizione di "capocantiere": con il primo termine si individua un ruolo dotato di precisi poteri organizzativi nell'ambito delle attribuzioni e competenze interne alla propria impresa (caposquadra, assistente, caporea e anche capocantiere...).

Con il termine "capocantiere", oltre ai corrispondenti obblighi in tema di sicurezza nella propria impresa di appartenenza, si intende frequentemente riferirsi a quella figura che nei rapporti interaziendali potrà esclusivamente interfacciarsi con i preposti delle altre imprese presenti in cantiere, e non certo sostituirsi a questi nei rapporti diretti con i rispettivi lavoratori.





Il Preposto nei cantieri edili



A.S.L.E RLST di Milano e Iodi

Via Newton, 3 20148 Milano - tel 02.48.71.24.52 - fax 02.40.09.47.91

info@asle.it - www.asle.it